



COMMISSIONE APISTICA
Art. 2 – Decreto 3 febbraio 1986 n. 11

Seduta del 28 novembre 2024

Delibera n. 2

San Marino, 3 dicembre 2024/1724 d.f.R.

Spett.le
**UFFICIO GESTIONE RISORSE
AMBIENTALI ED AGRICOLE**

= Sede =

Oggetto: **RICONFERMA DELLE DECISIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE APISTICA E ADOZIONE DI DELIBERA RIEPILOGATIVA**

LA COMMISSIONE APISTICA

Visto il Decreto 3 febbraio 1986 n.11 "Regolamento per l'esercizio, l'incremento e la tutela dell'apicoltura";
vista la delibera del Congresso di Stato n. 20 del 3 aprile 2014;
vista l'Ordinanza del Congresso di Stato n. 3 del 2024;
viste le decisioni assunte dalla Commissione Apistica nelle sedute del 10 aprile 2015, 20 luglio 2017 e del 19 novembre 2021;
sentito il riferimento del Dirigente dell'UGRAA, volto a precisare che la Commissione Apistica non ha assunto nel tempo formalmente delibere ma che le decisioni prese sono state poste esclusivamente a verbale delle precedenti sedute e che, pertanto, è opportuna una formalizzazione e razionalizzazione delle stesse in un'ottica di trasparenza amministrativa;
considerata la volontà di riconfermare le decisioni prese in passato;

RIEPILOGA

nella presente delibera le decisioni adottate:

- **seduta del 20 luglio 2017** e precisamente

La Commissione delibera di adottare quale criterio per la determinazione delle distanze ai sensi del medesimo art. 5 [del Decreto 3 febbraio 1986 n. 11], quanto previsto all'art. 5 comma 3 del Regolamento Regionale dell'Emilia Romagna 5 aprile 1995 n. 18, che prevede le seguenti distanze:

- *mt. 100 se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari*
- *mt. 150 se gli apiari sono formati da 11 a 20 alveari*
- *mt. 250 se gli apiari sono formati da 21 a 30 alveari*
- *mt. 500 se gli apiari sono formati da 31 o più alveari*

- **seduta del 10 aprile 2015** e precisamente

La Commissione delibera di rendere obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa da parte degli apicoltori che detengono apiari sui terreni di proprietà dell'Ecc.ma Camera;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

c/o U.G.R.A.A. Via Ovella, 12 -47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 885110 - F +378 (0549) 885 115 - info.ugraa@pa.sm

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00112052 del 03/12/2024



COMMISSIONE APISTICA
Art. 2 – Decreto 3 febbraio 1986 n. 11

- **seduta del 10 aprile 2015** e precisamente

La Commissione delibera che ogni anno il Segretario della Commissione provveda al rilascio dell'autorizzazione [art. 3 del Decreti 3 febbraio 1986 n. 11] agli aventi diritto.

DELIBERA

di riconfermare la decisione di cui alle note al verbale del 19 novembre 2021 e di far riferire, pertanto, le denunce degli alveari di cui all'art. 4 del Decreto 3 febbraio 1986 n. 11 al 31 dicembre dell'anno precedente;

PRENDE ATTO

che la propria precedente decisione di assoggettare l'autorizzazione ad imposta di bollo con validità annuale è stata accolta e integrata nell'Ordinanza del Congresso di Stato n. 3 del 2024 sotto forma di diritto di pratica annuale da corrispondere all'atto della denuncia alveari;

DÀ MANDATO

all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole di informare gli apicoltori autorizzati sui contenuti della presente delibera.

II PRESIDENTE

Laura Carattoni
(Delegato dal Segretario di Stato per il
Territorio Ambiente e Agricoltura)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

c/o U.G.R.A.A. Via Ovella, 12 -47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 885110 - F +378 (0549) 885 115 - info.ugraa@pa.sm